

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
www.marchettilex.it
02 72021846

N. 21721 di rep.

N. 12217 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei)

il giorno 11 (undici)

del mese di giugno

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Federico Vecchioni - della società per azioni quotata:

"B.F. S.p.A."

con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), via Cavicchini n. 2, capitale sociale Euro 261.981.835,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara: 08677760962, iscritta al R.E.A. di Ferrara al n. 217478 (di seguito "**BF**" o anche la "**Società**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della assemblea straordinaria della predetta Società tenutasi nelle modalità di cui *infra* in data

5 (cinque) giugno 2026 (duemilaventisei)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sulla materia dell'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Dò atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Alle ore 11,21, Federico Vecchioni, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, adeguatamente identificato, video collegato ai sensi della normativa di cui *infra*, assume la presidenza dell'Assemblea della Società ai sensi dello Statuto e chiama me Notaio a fungere da segretario.

Quindi il Presidente comunica che:

- a norma di legge e di Statuto, è stata convocata per la data odierna, in unica convocazione, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

1) *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Deleghe di poteri;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 25 aprile 2025 sul sito internet della Società e, per estratto, in pari data sul quotidiano *Il Giornale*, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020, prorogato, da ultimo, dall'art. 4, comma 11 del D.L. 200/2025 , stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato ("**RD**") dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il "**TUF**"), conferendo tale incarico alla Dott.ssa Nicoletta Moretti;

- l'intervento in Assemblea dei componenti gli organi sociali e del RD è consentito solo mediante mezzi di telecomunicazione;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti all'Assemblea, oltre al Presidente, dott. Federico Vecchioni i Consiglieri: Maria Teresa Bianchi, Luigi Ciarrocchi, Giuseppe Andreano, Rossella Locatelli, Gabriella Fantolino, Alessandra Bonetti, Barbara Saltamartini, Carlo Pierluigi Boni Brivio, Sara Zanotelli;

- per il Collegio Sindacale sono presenti all'Assemblea i sindaci Dott. Roberto Capone (Presidente) e la Rag. Laura Fabbri;

- sono assenti giustificati il Consigliere Gianluca Lelli e il Sindaco Dott. Guido De Cristofaro;

- sono inoltre presenti per motivi di servizio la Dott.ssa Giuseppina Cenacchi e la Dott.ssa Valentina Di Cecco;

- è presente il RD dalla Società ai sensi dell'Articolo 135-undecies, Dott.ssa Nicoletta Moretti;

- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 261.981.835,00, rappresentato da n. 261.981.835 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; tuttavia ai sensi dello Statuto sociale sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo istituito dalla Società;

- a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite: (i) alla record date il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 368.235.913, (ii) alla data odierna il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 361.728.739;

- la Società, alla data della presente Assemblea, possiede n.

102.475 azioni proprie;

- è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale e la legittimazione del RD nonché la regolarità delle deleghe presentate, documenti che sono acquisiti agli atti della Società;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione dei diritti di voto da ciascuno posseduti, è a disposizione dei presenti e sarà allegato al verbale dell'Assemblea; saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con indicazione del relativo numero di diritto di voto posseduti;

- sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data odierna un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero dei diritti di voto rappresentati in Assemblea e dei diritti per i quali sono state date istruzioni di voto, la percentuale che tali diritti rappresentano rispetto al totale dei diritti di voto, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;

- sono regolarmente rappresentati, tramite il RD, n. 313.638.109 diritti di voto, per 24 azionisti presenti tramite delega, pari all'85,173% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e comunica, anche con l'ausilio del Segretario, che:

- la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ufficiali ricevute ai sensi dell'Articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione di BF, gli azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

- * Azionista: **Dompè Holdings S.r.l.** - Quota % su capitale ordinario: 24,975% - Quota % su capitale votante: 27,394%;

- * Azionista: **Arum S.p.A.** - Quota % su capitale ordinario: 24,147% - Quota % su capitale votante: 25,442%;

- * Azionista: **Fondazione Cariplo** - Quota % su capitale ordinario: 5,790% - Quota % su capitale votante: 8,385%;

- * Azionista: **ENI Natural Energies S.p.A.** - Quota % su capitale ordinario: 5,315% - Quota % su capitale votante: 6,597%;

- * Azionista: **I.S.M.E.A. - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare** - Quota % su capitale ordinario: 4,315% -

Quota % su capitale votante: 6,248%;

- in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa, con comunicato del 21 aprile 2026, dagli azionisti Dompé Holdings S.r.l. e Arum S.p.A., e secondo quanto indicato nel documento d'offerta, approvato da Consob in data 26 maggio 2026, nonché in base alle informazioni pubblicate dagli offerenti ai sensi dell'art. 122 del TUF, alla data di regolamento dell'offerta, gli offerenti sottoscriveranno un patto parasociale che riguarderà la governance di BF e il trasferimento delle azioni BF;

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Quindi il Presidente propone, con il consenso unanime dei presenti e dal momento che la documentazione inerente il punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'**unico punto dell'ordine del giorno** ed al proposito chiede a me notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come *infra* allegata.

Alle ore 11,28, invariati i presenti, il Presidente sottopone all'approvazione del RD la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di B.F. S.p.A., riunita in sede straordinaria, visti gli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. e la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

delibera

(1) di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranches, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di nominali 818.625 euro, con emissione di massime n° 818.625 azioni ordinarie, con godimento regolare, al servizio del piano di remunerazione ed incentivazione sottoposto all'approvazione dell'odierna assemblea o eventualmente di altri piani di remunerazione ed incentivazione che saranno eventualmente approvati;

(2) di modificare conseguentemente l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale mediante inserimento di un ultimo comma del seguente tenore: "In data 5 giugno 2026, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire

al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranches, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di nominali 818.625 euro con emissione di massime n° 818.625 azioni ordinarie, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente - laddove dovessero ricorrerne i presupposti - ai beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 5 giugno 2026 o di altri piani di remunerazione ed incentivazione eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.";

(3) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di individuare di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo dell'aumento di capitale gratuito oggetto della presente deliberazione, con facoltà di provvedere alle relative appostazioni contabili conseguenti alle emissioni di azioni ai sensi della disciplina di legge vigente; e

(4) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni potere di apportare all'art. 4 dello statuto sociale le variazioni conseguenti alla presente deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti del capitale sociale ora delegati, nonché ai fini di ogni opportuno adempimento in relazione alle conseguenti iscrizioni presso il registro delle imprese, con ogni più ampia facoltà di apportare modificazioni di carattere formale eventualmente richieste e di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incombenzi, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccettuato.".

Il Presidente invita il RD a indicare i voti che esprime per delega, precisandosi da parte di quest'ultimo che per tutti i voti rappresentati in assemblea sono state date istruzioni di voto.

La proposta è approvata a maggioranza.

Astenuti 22.601.284 voti.

Contrari 38.834 voti.

Favorevoli i rimanenti 290.997.991 voti intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato.

Esaurita la trattazione del punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11,30, il Presidente

dichiara chiusa l'Assemblea.

Si allegano:

- la **Relazione illustrativa** del Consiglio di Amministrazione relativa alla materia di all'ordine del giorno di parte straordinaria, sotto "**A**";
- l'**elenco degli intervenuti**, sotto "**B**", con il dettaglio della votazione;
- lo **statuto sociale** che tiene conto delle delibere assunte, sotto "**C**";
- domande dei soci pervenute ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e relative risposte, sotto "**D**".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dieci e della undicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



B.F. S.p.A.

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 261.883.391

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), su proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, Via Agnello n. 18, il giorno 5 giugno 2026 alle ore 11:00, in unica convocazione.

missis

MISSIS

Parte straordinaria

Punto 1 dell'Ordine del Giorno in parte straordinaria – Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori azionisti,

sempre in conseguenza della nostra proposta di approvare il Piano, sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di attribuire al consiglio di amministrazione una delega, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale, una o più volte e se del caso anche in più *tranche*, in via gratuita e scindibile ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. (la "Delega").

L'attribuzione della Delega è, come detto ed al pari dell'autorizzazione di cui al punto 4 all'ordine del giorno in parte ordinaria, strumentale all'esecuzione del Piano, la cui approvazione è parimenti sottoposta all'approvazione dell'odierna assemblea (punto 3 all'ordine del giorno in parte ordinaria), nonché, più in generale, dei Piani.

La presente relazione, redatta in conformità allo Schema 2 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, illustra quindi le motivazioni che sottendono all'attribuzione della Delega.

1. Motivazioni e modalità dell'eventuale aumento del capitale sociale

Come detto, in sede ordinaria, l'odierna assemblea è stata chiamata ad approvare il Piano. Al fine di garantire maggiore flessibilità in sede di esecuzione dello stesso, così come di tutti i Piani, si propone all'odierna assemblea, in sede straordinaria, di attribuire altresì la Delega, con la precisazione che gli eventuali aumenti del capitale sociale deliberati in esecuzione della stessa saranno scindibili a norma dell'art. 2349, c. 2, c.c.

Tale ulteriore modalità di possibile esecuzione del Piano (oltre all'acquisto di azioni proprie di cui al punto 4 all'ordine del giorno in parte ordinaria) assicurerà, infatti, al consiglio di amministrazione di BF una maggiore flessibilità nell'individuazione, di tempo in tempo, delle modalità di approvvigionamento o emissione di azioni ordinarie di BF al servizio dei Piani, secondo criteri di massima efficienza.

2. Modalità dell'operazione, con particolare riguardo alla natura ed all'ammontare delle riserve che verranno imputate a capitale sociale e al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse

Il numero di azioni emesse a titolo gratuito in forza della Delega di cui al presente punto all'ordine del giorno non potrà essere superiore a n° 818.625 azioni ordinarie di BF.

Le azioni emesse in esecuzione della Delega saranno attribuite ai beneficiari del Piano che, a norma dell'art. 2349, c. 1, c.c., siano dipendenti della Società e che abbiano maturato tale diritto a norma del regolamento del Piano stesso.

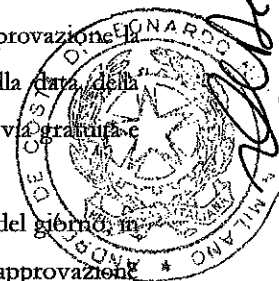
La Delega avrà una durata massima di 5 anni dalla relativa deliberazione assembleare e sarà eseguibile, una o più volte e se del caso in più *tranche*, per un ammontare complessivo massimo di nominali 818.625 euro, con emissione di massime n° 818.625 azioni ordinarie di BF.

L'eventuale esecuzione della Delega presuppone l'esistenza di utili e/o riserve da utili, di volta in volta individuati dal consiglio di amministrazione di BF nel rispetto della disciplina di legge vigente, da destinare a copertura dell'aumento del capitale sociale gratuito nella misura corrispondente al valore delle azioni assegnate ai destinatari del Piano.

3. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni emesse in esecuzione della Delega avranno godimento regolare.

4. Diritto di recesso



La presente proposta di deliberazione non configura alcuna causa di recesso ai sensi di legge e/o di statuto sociale di BF.

*

Proposta di deliberazione

Signori azionisti,

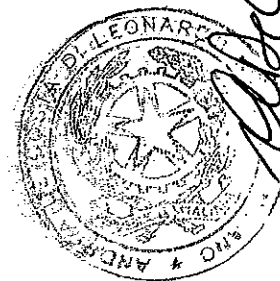
in considerazione di quanto sopra esposto, vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di B.F. S.p.A., riunita in sede straordinaria, visti gli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c. e la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,

delibera

- (1) di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranches, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di nominali 818.625 euro, con emissione di massime n° 818.625 azioni ordinarie, con godimento regolare, al servizio del piano di remunerazione ed incentivazione sottoposto all'approvazione dell'odierna assemblea o eventualmente di altri piani di remunerazione ed incentivazione che saranno eventualmente approvati;*
- (2) di modificare conseguentemente l'art. 4 dello statuto sociale mediante inserimento di un ultimo comma del seguente tenore: 'In data 5 giugno 2026, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranches, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di nominali 818.625 euro con emissione di massime n° 818.625 azioni ordinarie, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente – laddove dovessero ricorrerne i presupposti – ai beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 5 giugno 2026 o di altri piani di remunerazione ed incentivazione eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.';*
- (3) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di individuare di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo dell'aumento di capitale gratuito oggetto della presente deliberazione, con facoltà di provvedere alle relative appostazioni contabili conseguenti alle emissioni di azioni ai sensi della disciplina di legge vigente; e*
- (4) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni potere di apportare all'art. 4 dello statuto sociale le variazioni conseguenti alla presente deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti del capitale sociale ora delegati, nonché ai fini di ogni opportuno adempimento in relazione alle conseguenti iscrizioni presso il registro delle imprese, con ogni più ampia facoltà di apportare modificazioni di carattere formale eventualmente richieste e di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incombenzi, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccettuato.”*

Jolanda di Savoia, 25 aprile 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Federico Vecchioni



Presenze in ordine alfabetico e votazioni

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 05.06.2026				
Parte Straordinaria				
	AZIONI ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	N. DIRITTI DI VOTO	PUNTO
1	ACEA S.p.A.	2.559.417	2.559.417	
2	ARUM S.p.A.	63.235.900	28.796.001	92.031.901
3	Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa	177.327		177.327
4	DIMENSIONAL FUNDS PLC	3.042		3.042
5	DOMPE' Holdings s.r.l.	65.405.471	33.687.573	99.093.044
6	ELFE s.r.l.	26.856		26.856
7	Eni Natural Energies S.p.A.	13.919.837	9.942.741	23.862.578
8	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI	4.909.735		4.909.735
9	Fondazione Cariplo	15.164.711	13.637.830	28.802.541
10	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	1.980.392		1.980.392
11	Fondazione ENPAIA	7.891.455		7.891.455
12	Fondazione ENPAIA - Gestione separata Agrotecnici	50.763		50.763
13	Fondazione Finanza Etica	10		10
14	Fрати Fabio	225.000		225.000
15	INALCA S.p.A.	5.051.873		5.051.873
16	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11.301.004		11.301.004
17	ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo ed alimentare	11.300.642	11.300.642	22.601.284
18	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	2.575		2.575
19	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	28.129		28.129
20	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND	2.308		2.308
21	MIRIA GROWTH FUND SA SICAV RAIF ITACA MULTI STRATEGY	12.875.335		12.875.335
22	SIS - Società Italiana Sementi S.p.A.	153.555		153.555
23	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	5.205		5.205
24	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.780		2.780
TOTALE		216.273.322	97.364.787	313.638.109

TOTALE DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	313.638.109
% DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	85,173%
TOTALE DIRITTI DI VOTO ALLA RECORD DATE	368.235.913

LEGENDA

F = favorevole; C = contrario; A = astenuto; NI = nessuna istruzione

TITOLO I

DENOMINAZIONE — SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. E' costituita la società "B.F. S.p.A."

Art. 2. La sede sociale e l'amministrazione centrale della Società sono in Jolanda di Savoia (FE). Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale e dell'amministrazione in altra località del territorio nazionale, nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, sezioni, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata mediante delibera assembleare.

In deroga a quanto disposto dall'Articolo 2437, comma 2, lett. a) del Codice Civile, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Art. 4. Il capitale sociale è di Euro 261.981.835 rappresentato da n. 261.981.835 azioni, senza indicazione di valore nominale.

Le azioni sono nominative e conferiscono identici diritti, in particolare, ogni azione dà diritto ad un voto.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta alla medesima persona, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni sub (a) e (b) di cui al precedente paragrafo; o (ii) la cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi le persone che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, la persona legittimata ai sensi del presente

articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se la persona è sottoposta a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (a) rinuncia dell'interessato; (b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La maggiorazione di voto: (a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); (b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; (e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; (f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; (g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari; (h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la

maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2439 c.c..

Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi dell'art. 2441, c. 4, c.c..

In data 10 maggio 2023, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2439, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranches, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di 631.838 euro (ma residui 533.394 euro) da imputare interamente a capitale con emissione di massime n° 631.838 azioni ordinarie (ma residue n. 533.394 azioni ordinarie), senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente – laddove dovessero ricorrere i presupposti – ai beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023 o di altri piani di remunerazione ed incentivazione che saranno eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.

In data 5 giugno 2026, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2349, c. 1, e 2443, c. 2, c.c., per il periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, una o più volte e se del caso in più tranches, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, c. 2, c.c., mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo massimo di nominali 818.625 euro con emissione di massime n° 818.625 azioni ordinarie, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente – laddove dovessero ricorrerne i presupposti – ai beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione approvato dall'assemblea degli azionisti del 5 giugno 2026 o di altri piani di remunerazione ed incentivazione eventualmente approvati, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.

TITOLO III

SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 5. La Società attua un modello di impresa basato sulla realizzazione di filiere integrate, controllate e completamente tracciabili mediante un processo orientato ai valori e ai principi di sostenibilità con l'obiettivo di creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi di tutti i propri *stakeholder*.

La Società è orientata, oltre che alla sostenibilità economica, in una logica di medio-lungo periodo, al rispetto e alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla conservazione delle specie e degli habitat, alla gestione oculata delle risorse, a beneficio della collettività e delle generazioni future, all'applicazione di sistemi all'avanguardia nel campo dell'agricoltura di precisione e in quello agro-industriale, investendo in tecnologie avanzate.

ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE

Art. 6. La Società ha per oggetto sociale l'esercizio diretto e/o indiretto, in Italia e all'estero, anche tramite partecipazione diretta o indiretta a società, enti o imprese, delle attività finalizzate a presidiare la filiera agro-industriale, tra cui:

- (a) l'attività agricola e zootecnica, ivi inclusa: (i) la bonifica di terreni acquisiti in proprietà e in affitto, (ii) la realizzazione di infrastrutture al servizio dei terreni posseduti (opere idriche, strade poderali, etc.), (iii) lo sviluppo e l'applicazione delle migliori tecniche di produzione;
- (b) l'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
- (c) l'attività di fornitura di beni e servizi agli operatori del settore agro-industriale, ivi inclusa: (i) la prestazione di servizi tecnologici innovativi, (ii) l'attività di consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria;

nonché di ogni altra attività economica collegata da un nesso di strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale e in via strumentale ad esso, la Società:

- può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; a titolo esemplificativo può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, attive e passive, nonché qualsiasi atto che sia comunque collegato all'oggetto sociale;
- può svolgere e curare il coordinamento manageriale, amministrativo, tecnico, industriale, commerciale e finanziario (compiendo ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti) delle società partecipate nonché la prestazione a loro favore dei servizi necessari.

La Società può, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese (nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile), sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e privati, concedendo le opportune garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

TITOLO IV

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Art. 7. La Società potrà emettere obbligazioni ai sensi dell'Articolo 2410 e seguenti del Codice Civile nei limiti e con le modalità previste anche dalle leggi speciali.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Art. 8. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9. Il bilancio annuale verrà compilato con l'osservanza delle norme di legge e con saggi criteri prudenziali.

Art. 10. Dagli utili netti annuali sarà dedotta una somma pari al 5% degli stessi per alimentare un fondo di riserva legale, finché detto fondo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale.

La destinazione del residuo 95% sarà deliberata dall'assemblea degli Azionisti.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 11. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste, con le modalità indicate nel seguito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale e dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito, nonché rispettare l'equilibrio tra i generi, in ciascun caso nel numero di volta in volta indicato dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari a quella stabilita da Consob con propria delibera ai sensi di legge o di regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

I candidati devono essere elencati nella lista con indicazione di un numero progressivo. Ciascuna lista che contenga almeno 6 candidati deve contenere ed espressamente indicare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa pro tempore vigente. In ciascuna lista devono inoltre essere espressamente indicati gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale e dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società abbia aderito.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale e pubblicate nei termini e nei modi di legge. Insieme alle liste vengono depositati:

a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;

- b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

Art. 12. Alla nomina degli Amministratori si procederà come segue:

- a) qualora venga presentata 1 sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti gli 11 membri del Consiglio di Amministrazione sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti;
- b) qualora vengano presentate 2 liste, dalla lista che ottenga il maggior numero di voti (la Lista di Maggioranza):
 - (i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65%;
 - (ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55%;
 - (iii) saranno tratti 8 Amministratori e dalla seconda lista saranno tratti 3 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%;
- (c) qualora vengano presentate 3 o più liste, dalla Lista di Maggioranza:
 - (i) saranno tratti 10 Amministratori e dalla seconda lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;
 - (ii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 65% dei voti e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 25%;
 - (iii) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda e dalla terza lista più votate, sarà rispettivamente tratto 1 Amministratore, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti pari o inferiore al 25%;
 - (iv) saranno tratti 9 Amministratori e dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 Amministratori, qualora la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 65%, ma almeno pari al 55% e la seconda lista più votata abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 25%;
 - (v) saranno tratti (x) 6 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori e dalla terza lista saranno tratti 2 Amministratori, qualora siano state presentate 3 liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%, ovvero (y) 5 Amministratori, dalla seconda lista più votata saranno tratti 3 Amministratori, dalla terza lista più votata saranno tratti 2 Amministratori e dalla quarta lista più votata sarà tratto 1 Amministratore, qualora siano state presentate 4 o più liste e la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti inferiore al 55%.

Il meccanismo di cui sopra subirà, in ogni caso, il seguente correttivo: qualora una qualsivoglia lista (diversa dalla Lista di Maggioranza) ottenga voti pari almeno al 20% del capitale sociale votante, da tale lista, a prescindere dalle risultanze del meccanismo di cui sopra, saranno in ogni caso tratti i primi 2 Amministratori ivi indicati, con conseguente adeguamento in diminuzione (ove necessario) degli Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza.

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi delle precedenti lettere b) e c), si procede a trarre dalla Lista di Maggioranza tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo in essa indicato; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri amministratori dalle altre liste ai sensi delle precedenti lettere b) e c), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla seconda lista in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature.

Ai fini di tutto quanto sopra, (A) non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse; (B) nel caso di parità di voti tra una o più liste, esclusivamente al fine di determinare la graduatoria delle liste medesime (ai fini dell'applicazione della procedura di cui sopra) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con un ballottaggio solo tra liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e laddove il ballottaggio risulti a sua volta in parità, si procederà per sorteggio; (C) gli eletti saranno tratti dalle liste in base alla graduatoria con cui sono indicati i relativi candidati, fatta eccezione per il caso in cui debba trovare applicazione quanto previsto dal comma seguente.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, allora:

- in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà eletto il primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista

ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

- in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla prima delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista.

ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare il rispetto dell'eventuale quota minima del genere meno rappresentato

- in luogo del candidato che appartenga al genere più rappresentato tratto dalla seconda delle altre liste, il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto di tale lista; e così a seguire.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge, fermo il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti, verranno eletti come segue:

- in luogo dei candidati non indipendenti tratti dalla Lista di Maggioranza come ultimi in ordine progressivo, saranno eletti i primi candidati indipendenti risultati non eletti dalla stessa lista ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile ed in ogni caso nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad assicurare l'elezione del numero richiesto di Amministratori indipendenti
- in luogo del candidato non indipendente tratto dalla prima delle altre liste, sarà eletto il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto da tale lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge ovvero da regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse, a cui la società sia assoggettata o a cui la società dichiara di aderire. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Art. 13. Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più amministratori ai sensi del precedente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

Art. 14. La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto negli Articoli 11 e 12 sarà deliberata dall'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di indipendenza e della proporzione tra generi prevista per legge.

Art. 15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibererà, con le

maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, così come successivamente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla legge, regolamenti e relative istruzioni pro tempore vigenti, ovvero regolamenti, istruzioni o codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui le azioni della società sono ammesse ed a cui la società sia assoggettata o a cui la società dichiara di aderire, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, che avverrà secondo la procedura prevista dagli Articoli 11 e 12.

Art. 16. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate:

- a) approvazione e/o modifica del budget, annuale consolidato e d'impresa, e del business plan;
- b) acquisto, sottoscrizione, trasferimento o permuta di azioni o quote (ivi incluso nel caso di costituzione di società), obbligazioni o altri strumenti finanziari e partecipazioni in altre società, comprese le *joint venture*, per valori – anche considerate congiuntamente operazioni tra loro connesse – superiori ad euro 5 (cinque) milioni;
- c) acquisto, dismissione, locazione, affitto o comunque concessione in godimento a terzi di aziende, rami d'azienda, immobili, beni mobili, marchi, e in generale di asset, per valori – anche considerate congiuntamente operazioni tra loro connesse – superiori ad euro 5 (cinque) milioni;
- e) assunzione di nuovo indebitamento per importi – individualmente o, nel caso di contratti tra loro collegati, complessivamente – superiori ad euro 5 (cinque) milioni;
- f) emissione di obbligazioni, warrant o altri strumenti finanziari;
- g) proposte all'assemblea su distribuzioni di dividendi e/o riserve;
- h) assegnazione, revoca e modifica di deleghe generali di poteri;
- i) compensi degli amministratori investiti di particolari cariche;
- j) proposte all'assemblea su piani di remunerazione ex art. 144-bis del D.Lgs. N. 58/98;
- k) le operazioni con parti correlate, eccettuate quelle non soggette alla regolamentazione e alle

procedure interne tempo per tempo vigenti in materia e aventi di valore – individuale o congiuntamente con operazioni connesse – superiore a euro 5 (cinque) milioni;

l) qualsiasi delibera avente per oggetto o in ogni caso come conseguenza il delisting di strumenti finanziari emessi dalla società in qualunque modo realizzato;

m) operazioni o contratti non rientranti nelle precedenti categorie e per importi o valori – individualmente o, nel caso di investimenti od operazioni tra loro collegate, complessivamente – superiori ad euro 5 (cinque) milioni.

Il Consiglio può inoltre deliberare (i) la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'Articolo 2446, comma 3, del Codice Civile e in caso di recesso del socio, (ii) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, (iii) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale, nonché (iv) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli Articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, fatta eccezione per i casi in cui le suddette operazioni attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437 del Codice Civile.

Art. 17. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente (ove nominato) o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un sindaco o tre Amministratori.

Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico atto a fornire la prova dell'invio, da trasmettere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere diramate un giorno prima dell'adunanza.

Inoltre, le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, tramite gli organi delegati o, in mancanza degli organi delegati, anche direttamente, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; ciascun Amministratore, inoltre, riferisce tempestivamente agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse ai sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile.

Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e gli altri requisiti eventualmente previsti dalla legge per i propri componenti.

Art. 18. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (ivi incluse quelle non delegabili ai sensi del precedente Art. 16) è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta che riceve il voto del Presidente del Consiglio in carica.

Art. 19. Le deliberazioni sono riportate in apposito libro sottoscritto da chi ha presieduto all'adunanza e dal Segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciati e certificati dal Presidente del Consiglio in carica.

Art. 20. I Consiglieri restano in carica per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili. Il relativo mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 21. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'Articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario che può essere scelto all'infuori del Consiglio.

In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le adunanze di consiglio sono presiedute dal più anziano di nomina fra i consiglieri presenti e, a parità, da quello più anziano di età.

Art. 22. L'Assemblea determina il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, il quale ripartisce il proprio compenso fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito. Inoltre, ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore o consigliere delegato nonché membro del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 23. La rappresentanza della Società, per tutti i suoi rapporti, compresa anche la rappresentanza

giudiziale in qualsiasi sede e la firma libera, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Consigliere, come pure ad impiegati, talune mansioni, compresa la firma sociale, con le qualifiche e le modalità che crederà del caso.

Il Consiglio di Amministrazione per la esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della Società può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Può istituire anche, sotto la propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di non meno di tre Consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare, sia nel proprio seno che all'infuori di esso, un Direttore Generale; potrà altresì nominare Direttori e Procuratori speciali determinandone i poteri, le attribuzioni, le remunerazioni, come esso crederà del caso, per il miglior andamento dell'azienda sociale.

Il Direttore Generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria, nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.

Il Direttore Generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'Articolo 154-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dirigente così nominato, che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale, resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a tale dirigente, in aggiunta ai compiti previsti dal citato Articolo 154-bis, altre funzioni di direzione amministrativa e/o finanziaria compatibili con lo svolgimento di detti compiti.

Il dirigente in questione presta ogni necessaria collaborazione al Collegio Sindacale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità, a un dirigente, diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che sia dotato di una significativa esperienza professionale in materia di sostenibilità e di redazione della dichiarazione non finanziaria ovvero della rendicontazione di sostenibilità acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di

adeguata responsabilità per un congruo periodo e che deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24. La Società avrà tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, agro-industriale, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.

La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.

I requisiti per la presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sono i medesimi descritti all'Articolo 11, commi 3 e 4, per il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Insieme alle liste vengono depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, in caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti, e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di presentazione di due liste, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione, i primi due sindaci effettivi e il primo sindaco supplente e dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, che rivestirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3° lista maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

Le liste presentate dai soci di minoranza da cui trarre uno o più sindaci ai sensi del presente articolo non devono risultare collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, in luogo dei candidati del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (partendo dall'ultimo eletto di tale lista), si intenderanno eletti (seguendo l'ordine di elencazione) i candidati del genere meno rappresentato non eletti della stessa lista.

L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla loro residenza.

TITOLO IX ASSEMBLEA

Art. 25. L'Assemblea si tiene, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, (i) presso la sede sociale o altrove in Italia; ovvero (ii) ove la legge lo consenta, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Ove la legge lo consenta, e nel rispetto dei termini e condizioni da essa previsti, il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, (i) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalla legge e ai sensi del successivo art. 29; (ii) qualora il Consiglio di Amministrazione non si sia avvalso della facoltà *sub* (i), che la partecipazione alla discussione in Assemblea sia riservata a coloro che, al termine della "*record date*" ai sensi di legge, detengono una partecipazione almeno pari alla soglia al riguardo prevista per legge; (iii) che il voto possa essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 26. Qualora l'Assemblea si tenga mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'Art. 25(ii), tali mezzi devono consentire la corretta identificazione degli intervenuti da parte del Presidente, un'adeguata partecipazione degli intervenuti alla discussione e alla votazione, un'adeguata proclamazione dei risultati della votazione e verbalizzazione, nonché in generale un regolare svolgimento dell'adunanza e il rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Ove l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessaria l'indicazione di un luogo fisico di convocazione e svolgimento; il Presidente, il Segretario e il Notaio non devono necessariamente trovarsi nel medesimo luogo.

Art. 27. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, secondo termini e modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e – ove del caso – del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.

Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (o entro il diverso termine di cui alla disciplina anche regolamentare applicabile), il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno. Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.

Art. 28. Possono intervenire all'Assemblea, direttamente o mediante conferimento di delega secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 29. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto con il ruolo di rappresentante designato, al quale i soci legittimati al voto in assemblea possono conferire, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista.

Art. 30. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente può scegliere due scrutatori fra i soci presenti.

Art. 31. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con i *quorum* di legge.

Art. 32. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

Art. 33. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni,

applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Art. 34. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO X LIQUIDAZIONE

Art. 35. Per la liquidazione della Società e la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge con le norme che saranno deliberate dall'Assemblea.

TITOLO XI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 36. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge.

TITOLO XII OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

Art. 37. In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta durante il periodo intercorrente tra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e la chiusura o decadenza dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti.

F.to Andrea De Costa notaio



Bonifiche Ferraresi. Domande prima dell'assemblea 2026

*Inviata dall'azionista Fondazione Finanza Etica come socio
fondatore della rete di investitori istituzionali europei
SfC-Shareholders for Change*

1. Modalità di svolgimento dell'assemblea

Dal 2020 BF non ha più svolto assemblee degli azionisti in presenza. Una volta venuto meno il rischio pandemico, ha deciso di avvalersi della possibilità di svolgere le assemblee a porte chiuse.

1.1 Per quale motivo la partecipazione all'assemblea in presenza è stata esclusa anche nel 2026?

1.2 In altri Paesi europei moltissime imprese quotate offrono agli azionisti anche la possibilità di partecipare all'assemblea online, da remoto. Gli azionisti si collegano via internet e possono interagire con l'impresa, rivolgendo domande al board.

Per quale motivo BF non offre almeno la possibilità di partecipare all'assemblea in via telematica? BF non dispone di tecnologie adeguate per permettere un collegamento stabile e sicuro?

1.3 La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia in merito alle norme che consentono lo svolgimento delle assemblee societarie a porte chiuse, in particolare nell'ambito della cosiddetta "Legge Capitali", per il non corretto recepimento della Direttiva Ue 2007/36/CE sui diritti degli azionisti. L'Ue contesta la legittimità di tali misure, ritenendole in contrasto con i principi europei di trasparenza e partecipazione degli azionisti.

Il recente Decreto Legislativo recante attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, intervenendo anche sulle modalità di svolgimento dell'assemblea degli azionisti attraverso il solo rappresentante designato, lungi dal risolvere le cause che hanno dato origine alla procedura d'infrazione, ha dato luogo all'invio al Governo di un parere motivato della Commissione Ue che ha assegnato all'Italia due mesi per rispondere prima di procedere all'eventuale rinvio del Paese alla Corte Europea di Giustizia.

L'Italia è l'unico paese in Europa che permette che si svolgano le assemblee a porte chiuse.

Perché BF, che si dichiara attenta alla partecipazione degli azionisti e al coinvolgimento di tutti gli stakeholder, ha avallato questa pratica, che rappresenta una 'worst practice' a livello europeo dal



fondazione

finanzaetica



punto di vista della partecipazione democratica degli azionisti alle assemblee?

2. Sostenibilità

2.1 Nella Rendicontazione di Sostenibilità 2025 BF dichiara che il Gruppo “assicura la presenza” di competenze anche in ambito sostenibilità all'interno degli organi di amministrazione, ma afferma che non sono state implementate attività specifiche di formazione ESG per il CdA.

Potete indicare:

- quali amministratori possiedono competenze ESG;
- sulla base di quali esperienze o qualifiche;
- con quali criteri tali competenze vengono valutate e aggiornate;
- se la società intenda implementare specifiche attività di formazione ESG per il CdA entro il 2027?

2.2 Nel 2025 BF ha rafforzato la funzione sostenibilità e incrementato il relativo organico.

Quante persone compongono oggi la funzione ESG?

Quali competenze tecniche specifiche possiedono in materia:

- climate risk;
- biodiversità;
- supply chain due diligence;
- diritti umani;
- CSRD/ESRS?

2.3 Il Comitato Manageriale di Sostenibilità continua a essere descritto in modo generico.

Potete indicare:

- la composizione nominativa del Comitato (con le relative funzioni all'interno dell'impresa);
- la frequenza delle riunioni;
- i KPI monitorati;
- se esistono verbali o reporting formalizzati verso il CdA?

2.4 La Rendicontazione di Sostenibilità 2025 afferma che il sistema di gestione sostenibilità rappresenta “un primo passo” verso un sistema di controllo interno ESG formalizzato.



- Quali componenti fondamentali di controllo interno ESG non risultano ancora implementate alla data odierna?

2.5 All'interno della Rendicontazione di Sostenibilità 2025 si legge:

“Il prossimo passo del percorso intrapreso sarà la progressiva implementazione ed estensione di un sistema di controllo interno sulla sostenibilità, anche attraverso l'introduzione, nei prossimi esercizi, di specifiche attività di audit interno volte a rafforzare ulteriormente l'affidabilità e la tracciabilità del processo di reporting.”

Potete chiarire:

- da quale esercizio partiranno;
- quali aree saranno sottoposte ad audit prioritario;
- se gli audit saranno svolti internamente o da soggetti terzi indipendenti?

2.6 Il Gruppo BF non ha ad oggi redatto un piano di transizione propriamente detto per la mitigazione dei cambiamenti climatici ma ha l'obiettivo di formalizzarne uno medio termine conforme agli standard ESRS.

Entro quale data il Gruppo prevede di adottare un climate transition plan pienamente conforme agli ESRS?

2.7 BF ha definito target di riduzione Scope 1 e 2 del 70% entro il 2030 rispetto al 2024.

Potete indicare:

- gli investimenti previsti;
- il CapEx allocato,
- il contributo atteso delle diverse iniziative di decarbonizzazione?

3. Fornitori e filiera

3.1 Quale percentuale dei fornitori rilevanti è stata sottoposta: a verifiche onsite, audit indipendenti, o assessment documentali approfonditi nel 2025?

3.2 La società prevede oggi:

- clausole ESG vincolanti nei contratti con i fornitori;
- criteri di esclusione ESG;
- meccanismi sanzionatori in caso di non conformità?

In caso affermativo:



fondazione

finanzaetica



- quanti fornitori sono stati esclusi, sospesi o sottoposti a remediation nel 2025?

4. Biodiversità

7. Biodiversità ed ecosistemi

7.1 Piano biodiversità e governance

Nella Rendicontazione di Sostenibilità 2025 BF dichiara di aver avviato un percorso strutturato sulla biodiversità; utilizzato la piattaforma XNatura basata su AI, dati satellitari e cloud computing; definito baseline ecologiche; identificato siti rilevanti in prossimità di aree Natura 2000 e habitat protetti.

La società afferma tuttavia che:

“Al momento, il Gruppo non dispone di un piano di transizione formalizzato volto all’allineamento con la visione del quadro globale post-2020 sulla biodiversità e con la Strategia dell’UE per il 2030.”

- Entro quale orizzonte temporale BF prevede di adottare un vero Biodiversity Action Plan formalizzato?
- Quali saranno: gli obiettivi quantitativi; i KPI ecologici; i target di miglioramento degli ecosistemi?

7.2 Biodiversità e filiera

BF dichiara di aver inviato questionari biodiversità al 100% dei fornitori rilevanti, ma di aver ottenuto un tasso di risposta pari soltanto al 9%.

Come valuta l'impresa l'efficacia di un processo di engagement che registra un livello di partecipazione così limitato?

Sono previste:

- verifiche dirette;
- audit;
- obblighi contrattuali ESG;
- criteri di escalation verso i fornitori non collaborativi?

8. Relazione sulla remunerazione

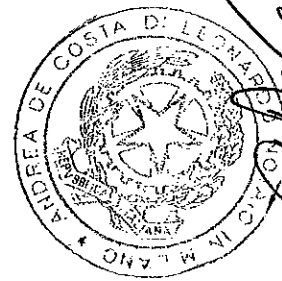
8.1 Nel 2025 i compensi del Presidente esecutivo aumentano da 1,363 milioni a 13,137 milioni (+864%).

- A cosa è dovuto un aumento così significativo? Potreste spiegare nel dettaglio come si componga la voce “bonus e altri incentivi” per 11,82 milioni di euro?



fondazione

finanzaetica



- In base a quale accordo è stato deciso di pagare un bonus così alto al presidente esecutivo e quando è stato siglato?

8.2 Nella Relazione sulla Remunerazione 2025 BF indica che gli obiettivi ESG del piano LTI 2023-2025 includono, tra gli altri:

- la riduzione del consumo di gasolio per ettaro;
- l'incremento della copertura del fabbisogno energetico tramite fonti rinnovabili.

Tuttavia, nella documentazione pubblicata non risultano indicati i target quantitativi specifici, le soglie minime e massime di raggiungimento, né i criteri di payout collegati a tali KPI ESG.

La società può chiarire:

- quali siano i target numerici fissati per ciascun obiettivo;
- quali risultati siano stati effettivamente raggiunti nel 2025;
- se la componente variabile venga riconosciuta anche in presenza di miglioramenti marginali o non significativi rispetto agli obiettivi ambientali dichiarati?

8.3 La Relazione sul Governo Societario 2025 richiama la necessità che gli amministratori dispongano di tempo adeguato per lo

svolgimento dell'incarico, anche alla luce dell'impegno richiesto dalle riunioni del Consiglio e dei Comitati.

La società può chiarire se il Consiglio abbia formalmente definito:

- un numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento del mandato in BF;
- criteri quantitativi o qualitativi di valutazione del cosiddetto overboarding;
- se tali criteri siano stati applicati nella valutazione dell'attuale composizione del CdA?

9. Senegal e Ghana: Diritti fondiari, consenso e governance locale

9.1 Quali procedure avete adottato per garantire il consenso libero, previo e informato delle comunità coinvolte nella cessione dei terreni in Senegal e Ghana, incluse quelle di piccoli proprietari, agricoltori e autorità tradizionali?

9.2 È disponibile un elenco pubblico dei soggetti che hanno ceduto o concesso i terreni e delle modalità con cui è stato ottenuto il loro



consenso?

9.3 Come giustificate concessioni di 50 anni o 25 rinnovabili in aree caratterizzate da fragilità istituzionale, rientro di sfollati e dinamiche demografiche in evoluzione?

9.4 Intendete rendere pubblici i testi integrali dei Memorandum e dei contratti di concessione, incluse clausole su governance, obblighi sociali, ambientali e diritti di recesso?

9.5 Quali interlocutori istituzionali e comunitari sono stati coinvolti nella definizione delle aree di intervento e quali garanzie sono state fornite per evitare conflitti fondiari?

10. Impatti sociali, occupazionali e sulla sicurezza alimentare

10.1 Quanti posti di lavoro locali prevedete nei prossimi 5, 10 e 20 anni in Senegal e Ghana, e quale percentuale sarà riservata a donne e giovani?

10.2 I posti di lavoro previsti saranno stabili o prevalentemente stagionali, e con quali standard salariali e di tutela?

10.3 Quali indicatori utilizzerete per misurare il rafforzamento del

capitale umano locale e l'efficacia dei programmi di formazione?

10.4 Potete confermare che tutta la produzione agricola generata nei terreni concessi rimarrà nei Paesi partner anche nel lungo periodo, evitando derive estrattive?

10.5 Quali colture intendete sviluppare e come contribuiranno tali colture alla sicurezza alimentare nazionale (non solo alle filiere commerciali)?

11. Impatti ambientali e agroecologici

11.1 Sono state realizzate valutazioni di impatto ambientale e sociale indipendenti per i progetti in Senegal e Ghana? Se sì, intendete pubblicarle?

11.2 Quali pratiche agroecologiche verranno adottate nella “Main Farm” e come saranno trasferite ai piccoli agricoltori locali?

11.3 Qual è il fabbisogno idrico previsto per i 10.000 ettari in Senegal e per le superfici in Ghana, e quali misure adotterete per evitare conflitti d'uso con le comunità locali?



fondazione

finanzaetica



11.4 Quali sistemi di monitoraggio ambientale saranno implementati per suolo, acqua, biodiversità e uso di input agricoli?

12. Relazione con fondi pubblici, cooperazione allo sviluppo e Piano Mattei

12.1 Quali programmi di cooperazione allo sviluppo sono collegati ai vostri interventi e come viene evitata la commistione tra aiuto pubblico e attività profit?

12.2 Quali strumenti garantiscono la separazione contabile tra fondi pubblici (assegnati al CIHEAM) destinati alle attività socio-comunitarie e investimenti privati di BF?

12.3 Siete disponibili a pubblicare un rendiconto annuale che distingua risorse pubbliche indirettamente ricevute, investimenti propri e benefici economici generati?

13. Trasparenza finanziaria, anticorruzione e due diligence

13.1 Quali verifiche di due diligence avete condotto su municipalità, enti locali e soggetti coinvolti nella cessione dei terreni in Senegal e Ghana?

13.2 Siete disponibili a pubblicare i rapporti di audit relativi ai progetti, incluse le verifiche realizzate da società di revisione internazionali?

13.3 Qual è il modello economico previsto per BF Senegal e per le attività in Ghana, e quale quota dei profitti rimarrà nei Paesi partner?

14. Rischi geopolitici, diritti umani e contesto locale

14.1 Come valutate i rischi legati alla storia di instabilità della Casamance e al rientro degli sfollati, e quali misure adottate per evitare tensioni sociali legate all'uso della terra?

14.2 Vi impegnate formalmente a rispettare gli standard IFC Performance Standards e le linee guida FAO sulla governance responsabile della terra, rendendo pubblico tale impegno?

15. Monitoraggio, indicatori e accountability

15.1 Quali indicatori misureranno sicurezza alimentare, impatto sociale, ambientale ed economico nei progetti in Senegal e Ghana?

15.2 Pubblicherete un rapporto annuale specifico sui progetti in



Africa Occidentale con dati verificabili e audit indipendenti?

15.3 Quali meccanismi di reclamo e partecipazione saranno messi a disposizione delle comunità locali per segnalare impatti negativi o violazioni degli accordi?

16. Algeria

16.1 Riguardo al progetto in Algeria, BF può confermare se ci sia o meno un coinvolgimento diretto del governo?

16.2 E' possibile rendere pubblico il contratto che regola il progetto, per capire se effettivamente c'è un coinvolgimento diretto del governo oppure no?

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE A B.F. S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 127 TER DEL D. LGS. N. 58/98 ENTRO IL TERMINE DEL 27 MAGGIO 2026



Le seguenti risposte sono state pubblicate da B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") sul proprio sito internet all'indirizzo www.bfspa.it, sezione "Investor Relations – Assemblea – 2026 – Assemblea ordinaria e straordinaria 05.06.2026", nel rispetto del termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata in unica convocazione per il giorno 5 giugno 2026 (i.e. entro il 3 giugno 2026).

Domande inviate dall'azionista Fondazione Finanza Etica - titolare di n. 10 azioni ordinarie BF

Preliminarmente si evidenzia che la società di cui si tratta non è Bonifiche Ferraresi bensì B.F. S.p.A., società che controlla Bonifiche Ferraresi. Inoltre, molte delle domande formulate non sono pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, in particolare quelle riportate ai punti 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; ad esse è data risposta, nei limiti del possibile, in ottica collaborativa.

1. Modalità di svolgimento dell'assemblea

Dal 2020 BF non ha più svolto assemblee degli azionisti in presenza. Una volta venuto meno il rischio pandemico, ha deciso di avvalersi della possibilità di svolgere le assemblee a porte chiuse.

1.1 Per quale motivo la partecipazione all'assemblea in presenza è stata esclusa anche nel 2026?

B.F. S.p.A. ha ritenuto di avvalersi di una facoltà espressamente prevista dalla legge. Si fa notare che la normativa non richiede alle società di motivare in alcun modo le ragioni sottostanti la scelta di tenere l'assemblea con partecipazione esclusivamente tramite rappresentante designato.

1.2 In altri Paesi europei moltissime imprese quotate offrono agli azionisti anche la possibilità di partecipare all'assemblea online, da remoto. Gli azionisti si collegano via internet e possono interagire con l'impresa, rivolgendo domande al board. Per quale motivo BF non offre almeno la possibilità di partecipare all'assemblea in via telematica? BF non dispone di tecnologie adeguate per permettere un collegamento stabile e sicuro?

La Società non ritiene che la partecipazione all'Assemblea mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie e l'esercizio del diritto di voto durante lo svolgimento della riunione tenuta con tale modalità possano ad oggi essere garantiti senza il rischio che problematiche di natura tecnica possano inficiare il regolare svolgimento dell'Assemblea.

1.3 La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia in merito alle norme che consentono lo svolgimento delle assemblee societarie a porte chiuse, in particolare nell'ambito della cosiddetta "Legge Capitali", per il non corretto recepimento della Direttiva Ue 2007/36/CE sui diritti degli azionisti. L'Ue contesta la legittimità di tali misure, ritenendole in contrasto con i principi europei di trasparenza e partecipazione degli azionisti. Il recente Decreto Legislativo recante attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, intervenendo anche sulle modalità di svolgimento dell'assemblea degli azionisti attraverso il solo rappresentante designato, lungi dal risolvere le cause che hanno dato origine alla procedura d'infrazione, ha dato luogo all'invio al Governo di un parere motivato della Commissione Ue che ha assegnato all'Italia due mesi per rispondere prima di procedere all'eventuale rinvio del Paese alla Corte Europea di Giustizia.

L'Italia è l'unico paese in Europa che permette che si svolgano le assemblee a porte chiuse.

Perché BF, che si dichiara attenta alla partecipazione degli azionisti e al coinvolgimento di tutti gli stakeholder, ha avallato questa pratica, che rappresenta una 'worst practice' a livello europeo dal punto di vista della partecipazione democratica degli azionisti alle assemblee?

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli azionisti esclusivamente per il tramite del rappresentante designato non pregiudica i diritti degli Azionisti che conservano, infatti, il diritto di presentare domande prima dell'Assemblea e di presentare proposte di deliberazione che ricevono anche maggiore pubblicità

rispetto a quanto previsto nelle Assemblee in presenza, nonché di formulare interventi e dichiarazioni di voto, tramite il rappresentante designato, che sono riportati nel verbale assembleare.

2. Sostenibilità

2.1 Nella Rendicontazione di Sostenibilità 2025 BF dichiara che il Gruppo “assicura la presenza” di competenze anche in ambito sostenibilità all'interno degli organi di amministrazione, ma afferma che non sono state implementate attività specifiche di formazione ESG per il CdA.

Potete indicare:

- quali amministratori possiedono competenze ESG;
- sulla base di quali esperienze o qualifiche;
- con quali criteri tali competenze vengono valutate e aggiornate;
- se la società intenda implementare specifiche attività di formazione ESG per il CdA entro il 2027?

I profili professionali dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati lo scorso 5 giugno 2025, sono riportati nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2025 (da pag. 26 a pag. 30) ed evidenziano le competenze ESG possedute dagli stessi.

Allo scopo di stimolare in modo strutturato il dibattito sui temi ESG e rafforzare le relative competenze, è prevista la realizzazione, nel corso del 2026, di attività formative rivolte ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Nel 2025 BF ha rafforzato la funzione sostenibilità e incrementato il relativo organico. Quante persone compongono oggi la funzione ESG? Quali competenze tecniche specifiche possiedono in materia:

- climate risk;
- biodiversità;
- supply chain due diligence;
- diritti umani;
- CSRD/ESRS?

La funzione ESG è coordinata dal Direttore di Qualità e Sostenibilità del Gruppo BF, affiancato dall'ESG Manager e dall'Energy Manager del Gruppo BF, oltre ad altre figure operative, le cui competenze coprono tutti gli ambiti ESG.

2.3 Il Comitato Manageriale di Sostenibilità continua a essere descritto in modo generico.

Potete indicare:

- la composizione nominativa del Comitato (con le relative funzioni all'interno dell'impresa);
- la frequenza delle riunioni;
- i KPI monitorati;
- se esistono verbali o reporting formalizzati verso il CdA?

Il Comitato Manageriale di Sostenibilità è composto da figure con ruoli chiave all'interno delle principali società del Gruppo BF: oltre a consiglieri delegati/direttori generali, direzione amministrativa, direzione Qualità e Sostenibilità, direzione Affari Societari e Governance, direzione Compliance, direzione Ricerca e Sviluppo, direzione del personale, direzione agronomica e industriale, direzione commerciale.

Il Comitato Manageriale di Sostenibilità si riunisce in occasione della programmazione delle attività, per la formulazione della proposta di Doppia Materialità, dello Stakeholder Engagement, del Piano Strategico di Sostenibilità del Gruppo BF e delle Politiche ESG.

Si occupa, inoltre, del monitoraggio dell'esecuzione del Piano Strategico di Sostenibilità, riportandone i risultati all'interno della rendicontazione di sostenibilità.

Le informazioni condivise con il Consiglio di Amministrazione risultano regolarmente verbalizzate e corredate di adeguata reportistica.

2.4 La Rendicontazione di Sostenibilità 2025 afferma che il sistema di gestione sostenibilità rappresenta “un primo passo” verso un sistema di controllo interno ESG formalizzato.

- Quali componenti fondamentali di controllo interno ESG non risultano ancora implementate alla data odierna?

Il sistema di gestione sostenibilità è stato implementato così come i processi di raccolta, gestione e verifica dei dati ESG. La Società sta valutando opportunità di miglioramento volte a rafforzare ulteriormente l'efficienza, la tracciabilità e qualità del dato.



2.5 All'interno della Rendicontazione di Sostenibilità 2025 si legge: *"Il prossimo passo del percorso intrapreso sarà la progressiva implementazione ed estensione di un sistema di controllo interno sulla sostenibilità, anche attraverso l'introduzione, nei prossimi esercizi, di specifiche attività di audit interno volte a rafforzare ulteriormente l'affidabilità e la tracciabilità del processo di reporting."*

Potete chiarire:

- da quale esercizio partiranno;
- quali aree saranno sottoposte ad audit prioritario;
- se gli audit saranno svolti internamente o da soggetti terzi indipendenti?

Lo svolgimento dell'audit relativo al processo di reporting di sostenibilità è programmato con riferimento alla rendicontazione 2026 e avrà ad oggetto i principali presidi a supporto del processo di rendicontazione, nonché i disclosure requirements che emergeranno come rilevanti nell'ambito della rendicontazione.

2.6 Il Gruppo BF non ha ad oggi redatto un piano di transizione propriamente detto per la mitigazione dei cambiamenti climatici ma ha l'obiettivo di formalizzarne uno medio termine conforme agli standard ESRS.

Entro quale data il Gruppo prevede di adottare un climate transition plan pienamente conforme agli ESRS?

Sebbene la normativa cogente non preveda l'obbligo di definire un piano di transizione a seguito dell'aggiornamento degli standard ESRS, il Gruppo BF intende proseguire il percorso già intrapreso con l'attuale piano di decarbonizzazione che verrà integrato con obiettivi specifici su Scope 3, da definirsi entro il 2027.

2.7 BF ha definito target di riduzione Scope 1 e 2 del 70% entro il 2030 rispetto al 2024.

Potete indicare:

- gli investimenti previsti;
- il CapEx allocato;
- il contributo atteso delle diverse iniziative di decarbonizzazione?

Gli investimenti previsti riguardano la realizzazione di impianti di produzione di biometano, fotovoltaico su tetto e agrivoltaico, a copertura dell'intero fabbisogno energetico del Gruppo BF. Il progetto prevede che la realizzazione degli impianti sia demandata a veicoli societari appositamente costituiti, i quali cederanno l'energia prodotta e le rispettive Garanzie di Origine (GO), che ne certificano la provenienza, alle singole società del Gruppo BF, mediante contratti trilaterali. Le società del Gruppo BF sosterranno quindi solo costi operativi relativi all'acquisto delle GO che andranno a coprire il 100% dei consumi elettrici e il 100% dei consumi di metano.

3. Fornitori e filiera

3.1 Quale percentuale dei fornitori rilevanti è stata sottoposta a verifiche onsite, audit indipendenti, o assessment documentali approfonditi nel 2025?

Nel 2025 sono stati mappati tutti i fornitori rilevanti, richiesta l'accettazione del Codice di Condotta Fornitori e la compilazione di questionari su tematiche quali Consumo Energetico, Tracciabilità e Biodiversità. La verifica delle informazioni raccolte sarà oggetto di valutazione a partire dal 2026.

3.2 La società prevede oggi:

- clausole ESG vincolanti nei contratti con i fornitori;
- criteri di esclusione ESG;
- meccanismi sanzionatori in caso di non conformità?

In caso affermativo:

- quanti fornitori sono stati esclusi, sospesi o sottoposti a remediation nel 2025?

Il Gruppo BF ha avviato un percorso di tracciabilità e mappatura ESG dei fornitori, anche attraverso strumenti digitali di gestione, al fine di standardizzare le procedure di qualifica. Solo una volta ultimato il processo di digitalizzazione e mappatura, sarà possibile valutare l'adozione di clausole vincolanti o criteri di esclusione.

7. Biodiversità ed ecosistemi

7.1 Piano biodiversità e governance

Nella Rendicontazione di Sostenibilità 2025 BF dichiara di aver avviato un percorso strutturato sulla biodiversità; utilizzato la piattaforma XNatura basata su AI, dati satellitari e cloud computing; definito baseline ecologiche; identificato siti rilevanti in prossimità di aree Natura 2000 e habitat protetti.

La società afferma tuttavia che:

“Al momento, il Gruppo non dispone di un piano di transizione formalizzato volto all'allineamento con la visione del quadro globale post-2020 sulla biodiversità e con la Strategia dell'UE per il 2030.”

- Entro quale orizzonte temporale BF prevede di adottare un vero Biodiversity Action Plan formalizzato?

- Quali saranno gli obiettivi quantitativi; i KPI ecologici; i target di miglioramento degli ecosistemi?

A seguito della definizione della roadmap della biodiversità effettuata nell'ambito della rendicontazione 2025, la volontà è quella di adottare un Biodiversity Action Plan entro il 2027 i cui obiettivi verranno definiti in tale ambito a partire dai risultati delle analisi già effettuate e presentate nella rendicontazione 2025.

7.2 Biodiversità e filiera

BF dichiara di aver inviato questionari biodiversità al 100% dei fornitori rilevanti, ma di aver ottenuto un tasso di risposta pari soltanto al 9%.

Come valuta l'impresa l'efficacia di un processo di engagement che registra un livello di partecipazione così limitato?

Sono previste:

- verifiche dirette;
- audit;
- obblighi contrattuali ESG;
- criteri di escalation verso i fornitori non collaborativi?

Si vedano risposte al quesito 3.1 e 3.2.

8. Relazione sulla remunerazione

8.1 Nel 2025 i compensi del Presidente esecutivo aumentano da 1,363 milioni a 13,137 milioni (+864%).

- A cosa è dovuto un aumento così significativo? Potreste spiegare nel dettaglio come si componga la voce “bonus e altri incentivi” per 11,82 milioni di euro?

- In base a quale accordo è stato deciso di pagare un bonus così alto al presidente esecutivo e quando è stato siglato?

La tabella 3B riportata alla pag. 30 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti riferita all'esercizio 2025, comprende il dettaglio della voce “bonus e altri incentivi” nonché il riferimento agli accordi stipulati.

8.2 Nella Relazione sulla Remunerazione 2025 BF indica che gli obiettivi ESG del piano LTI 2023-2025 includono, tra gli altri:

- la riduzione del consumo di gasolio per ettaro;
- l'incremento della copertura del fabbisogno energetico tramite fonti rinnovabili.

Tuttavia, nella documentazione pubblicata non risultano indicati i target quantitativi specifici, le soglie minime e massime di raggiungimento, né i criteri di payout collegati a tali KPI ESG.

La società può chiarire:

- quali siano i target numerici fissati per ciascun obiettivo;
- quali risultati siano stati effettivamente raggiunti nel 2025;
- se la componente variabile venga riconosciuta anche in presenza di miglioramenti marginali o non significativi rispetto agli obiettivi ambientali dichiarati?

Per il piano LTIP 2023-2025 sono stati fissati obiettivi triennali per i tre cicli 2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027. Per gli obiettivi ESG è previsto un peso complessivo del 25% e sono stabilite una soglia di risultato minima (che determina la maturazione di una quota parte di incentivo pari al 75% dell'incentivo corrispondente al conseguimento del risultato target), un livello di risultato target, un livello di risultato superiore (che determina la maturazione di un incentivo pari al 130% dell'incentivo corrispondente al conseguimento del risultato target) e un livello di risultato massimo (che determina la maturazione di un incentivo pari al 160% dell'incentivo corrispondente al conseguimento del risultato target). Per livelli di risultato intermedi, si applica il metodo dell'interpolazione lineare.

Come desumibile dalla tabella riportata a pag. 21 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti riferita all'esercizio 2025, in merito alla consuntivazione del primo ciclo 2023-2025 del LTIP 2023-2025

- il consumo energetico da fonti rinnovabili, misurato in termini di incremento della copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili rispetto al totale dei consumi energetici nel corso del triennio, con peso pari al 10% (corrispondente all'obiettivo fissato al 12%), è stato consuntivato pari al 16% (corrispondente al risultato raggiunto pari al 21%);
- il consumo di gasolio lt/ettaro per colture primaverili, misurato in termini di mantenimento nel triennio del consumo di gasolio, con peso pari al 7,5% (corrispondente all'obiettivo di consumo medio nel triennio fissato pari a 125 l/ha), è stato consuntivato pari al 10,76% (corrispondente al risultato raggiunto di consumo medio nel triennio determinato pari a 89,7 l/ha).

La determinazione delle componenti variabili avviene sulla base dei risultati raggiunti, applicando le regole stabilite all'interno dei regolamenti dei piani di incentivazione, ed è oggetto di esame da parte di auditor esterni.

8.3 La Relazione sul Governo Societario 2025 richiama la necessità che gli amministratori dispongano di tempo adeguato per lo svolgimento dell'incarico, anche alla luce dell'impegno richiesto dalle riunioni del Consiglio e dei Comitati.

La società può chiarire se il Consiglio abbia formalmente definito:

- un numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento del mandato in BF;
- criteri quantitativi o qualitativi di valutazione del cosiddetto overboarding;
- se tali criteri siano stati applicati nella valutazione dell'attuale composizione del CdA?

La Relazione sul governo societario 2025 riporta alla pag. 33 le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento agli incarichi ricoperti dagli amministratori in altre società.

9. Senegal e Ghana: Diritti fondiari, consenso e governance locale

9.1 Quali procedure avete adottato per garantire il consenso libero, previo e informato delle comunità coinvolte nella cessione dei terreni in Senegal e Ghana, incluse quelle di piccoli proprietari, agricoltori e autorità tradizionali?

I terreni interessati dai progetti sono concessi in uso pluriennale dalle autorità competenti dei Paesi interessati, nel rispetto delle normative locali, secondo un approccio sostenibile e non predatorio che assicura che la proprietà fondiaria e la produzione agricola restino nella disponibilità dei Paesi stessi. I progetti sono avviati nel quadro di accordi/protocolli con partner privati e istituzioni nazionali e locali.

9.2 È disponibile un elenco pubblico dei soggetti che hanno ceduto o concesso i terreni e delle modalità con cui è stato ottenuto il loro consenso?

La concessione dei terreni avviene da parte delle autorità pubbliche competenti dei Paesi interessati, nel rispetto delle normative locali, e non da singoli proprietari privati. Non è prevista la pubblicazione di un elenco nominativo.

9.3 Come giustificate concessioni di 50 anni o 25 rinnovabili in aree caratterizzate da fragilità istituzionale, rientro di sfollati e dinamiche demografiche in evoluzione?

I terreni sono concessi in uso pluriennale dalle autorità competenti, secondo un modello in cui la proprietà fondiaria e la produzione agricola restano nella disponibilità dei Paesi interessati, a beneficio della loro sicurezza e sovranità alimentare.

9.4 Intendete rendere pubblici i testi integrali dei Memorandum e dei contratti di concessione, incluse clausole su governance, obblighi sociali, ambientali e diritti di recesso?

I testi degli accordi disciplinano rapporti contrattuali con controparti istituzionali dei Paesi interessati e non sono divulgabili.

9.5 Quali interlocutori istituzionali e comunità sono stati coinvolti nella definizione delle aree di intervento e quali garanzie sono state fornite per evitare conflitti fondiari?

Per il Senegal il progetto è stato definito con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e dell'Allevamento, la Municipalità di Kaour, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il CIHEAM Bari e con il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Senegal. Per il Ghana il progetto è sviluppato in accordo con le competenti autorità governative e locali. Tali informazioni sono state oggetto dei comunicati pubblicati dal Gruppo BF.

10. Impatti sociali, occupazionali e sulla sicurezza alimentare

10.1 Quanti posti di lavoro locali prevedete nei prossimi 5, 10 e 20 anni in Senegal e Ghana, e quale percentuale sarà riservata a donne e giovani?

I progetti prevedono la creazione di occupazione locale e percorsi di formazione a beneficio, in particolare, di giovani e donne, oltre alla promozione di forme cooperative e dell'imprenditoria locale. Le previsioni occupazionali puntuali costituiscono dati previsionali non comunicati al pubblico.

10.2 I posti di lavoro previsti saranno stabili o prevalentemente stagionali, e con quali standard salariali e di tutela?

I rapporti di lavoro sono regolati nel rispetto delle normative vigenti nei Paesi interessati. Gli aspetti di dettaglio attengono alla gestione operativa dei progetti.

10.3 Quali indicatori utilizzerete per misurare il rafforzamento del capitale umano locale e l'efficacia dei programmi di formazione?

Le attività formative sono sviluppate, anche per il tramite della controllata BF Educational s.r.l., con il coinvolgimento di istituzioni accademiche e di ricerca dei Paesi interessati. Il Gruppo BF potrà valutare la definizione di specifici indicatori di misurazione.

10.4 Potete confermare che tutta la produzione agricola generata nei terreni concessi rimarrà nei Paesi partner anche nel lungo periodo, evitando derive estrattive?

L'impostazione dei progetti prevede che la produzione sia destinata al mercato interno dei Paesi interessati, a sostegno della loro sicurezza e sovranità alimentare.

10.5 Quali colture intendete sviluppare e come contribuiranno tali colture alla sicurezza alimentare nazionale (non solo alle filiere commerciali)?

Le colture sono, in tutti i paesi, concordate con il partner locale, nello specifico: in Senegal le filiere riguardano colture ad uso alimentare destinate al mercato interno (mais, soia, arachidi, riso), accanto allo sviluppo di una filiera zootecnica; in Ghana sono previste, tra le altre, le filiere di mais, soia, arachidi, riso e pomodoro per il mercato interno, oltre a una filiera avicola; in Algeria è prevista la coltivazione di grano e legumi a sostegno della domanda

nazionale; in Congo è prevista la coltivazione di mais, soia, riso, arachidi per il mercato interno Tali informazioni sono contenute nei materiali pubblicati dal Gruppo BF.



11. Impatti ambientali e agroecologici

11.1 Sono state realizzate valutazioni di impatto ambientale e sociale indipendenti per i progetti in Senegal e Ghana? Se sì, intendete pubblicarle?

Nello sviluppo dei progetti sono condotte le valutazioni e gli studi previsti dalle normative vigenti nei Paesi interessati. Il Gruppo BF potrà valutare la definizione di specifiche *ESG policies and guidelines* sui progetti e le relative modalità di rendicontazione.

11.2 Quali pratiche agroecologiche verranno adottate nella "Main Farm" e come saranno trasferite ai piccoli agricoltori locali?

I progetti sono incentrati sul modello di "Model Farm" e su pratiche di agricoltura sostenibile e rigenerativa, con trasferimento di know-how e tecnologie e con il coinvolgimento dei piccoli agricoltori locali attraverso attività di formazione.

11.3 Qual è il fabbisogno idrico previsto per i 10.000 ettari in Senegal e per le superfici in Ghana, e quali misure adatterete per evitare conflitti d'uso con le comunità locali?

Sono in corso analisi e studi di prefattibilità per l'utilizzo efficiente delle risorse idriche (tra cui pozzi, alimentazione da corsi fluviali e bacini irrigui, utilizzo di sensoristica), ai fini dell'identificazione delle migliori fonti in ottica di preservazione delle stesse e di minor impatto sulle comunità locali, nel rispetto delle normative vigenti nei Paesi interessati.

11.4 Quali sistemi di monitoraggio ambientale saranno implementati per suolo, acqua, biodiversità e uso di input agricoli?

Il Gruppo BF si avvale, tra l'altro, di strumenti digitali per il monitoraggio delle risorse e dei consumi. Le informazioni in materia potranno essere contenute nella rendicontazione consolidata di sostenibilità.

12. Relazione con fondi pubblici, cooperazione allo sviluppo e Piano Mattei

12.1 Quali programmi di cooperazione allo sviluppo sono collegati ai vostri interventi e come viene evitata la commistione tra aiuto pubblico e attività profit?

I Progetti rientrano nell'iniziativa italiana di cooperazione internazionale allo sviluppo in partenariato pubblico-privato nella cornice del Piano Mattei per l'Africa e, in particolare, nell'Azione per il Rafforzamento degli Ecosistemi Agro-alimentari in Africa, co-finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con CIHEAM Bari quale implementing partner individuato e BF International Best Fields Best Food Limited ("BF International") quale parte privata. Sia la componente pubblica che quella privata del progetto saranno utilizzate per lo svolgimento dello stesso, allo scopo di garantire la food-security dei paesi individuati. Una parte del contributo pubblico gestito direttamente dal CIHEAM è destinata alla copertura di iniziative ed interventi a carattere sociale a beneficio delle comunità locali.

12.2 Quali strumenti garantiscono la separazione contabile tra fondi pubblici (assegnati al CIHEAM) destinati alle attività socio-comunitarie e investimenti privati di BF?

Il progetto è un partenariato pubblico-privato e il contributo pubblico viene rendicontato secondo le regole condivise con l'implementing partner.

12.3 Siete disponibili a pubblicare un rendiconto annuale che distingua risorse pubbliche indirettamente ricevute, investimenti propri e benefici economici generati?

Il Gruppo BF potrà valutare le modalità e i contenuti dell'informativa da fornire al mercato in merito a tali aspetti.

13. Trasparenza finanziaria, anticorruzione e due diligence

13.1 Quali verifiche di due diligence avete condotto su municipalità, enti locali e soggetti coinvolti nella cessione dei terreni in Senegal e Ghana?

Non essendo previste cessioni di terreni, non sono state svolte attività di due diligence ad esse riferibili.

13.2 Siete disponibili a pubblicare i rapporti di audit relativi ai progetti, incluse le verifiche realizzate da società di revisione internazionali?

Si ritengono tali informazioni non divulgabili.

13.3 Qual è il modello economico previsto per BF Senegal e per le attività in Ghana, e quale quota dei profitti rimarrà nei Paesi partner?

I progetti sono sviluppati attraverso veicoli societari partecipati congiuntamente con soggetti locali e prevedono una produzione destinata al mercato interno. Non è prevista la distribuzione di utili per tutto il periodo coperto dai contributi di cooperazione.

Le informazioni di natura previsionale relative al modello economico costituiscono dati non comunicati al pubblico e non divulgabili.

14. Rischi geopolitici, diritti umani e contesto locale

14.1 Come valutate i rischi legati alla storia di instabilità della Casamance e al rientro degli sfollati, e quali misure adottate per evitare tensioni sociali legate all'uso della terra?

Il progetto in Senegal si inserisce nel programma del Governo senegalese per lo sviluppo della regione della Casamance e si fonda su un approccio sostenibile e non predatorio, con il rafforzamento delle comunità locali attraverso occupazione e formazione e con il mantenimento della proprietà fondiaria e della produzione nella disponibilità del Paese.

14.2 Vi impegnate formalmente a rispettare gli standard IFC Performance Standards e le linee guida FAO sulla governance responsabile della terra, rendendo pubblico tale impegno?

Il Gruppo BF potrà valutare la definizione di specifiche *ESG policies and guidelines* sui progetti in ambito internazionale.

15. Monitoraggio, indicatori e accountability

15.1 Quali indicatori misureranno sicurezza alimentare, impatto sociale, ambientale ed economico nei progetti in Senegal e Ghana?

Il Gruppo BF potrà valutare la definizione di specifici indicatori di monitoraggio nell'ambito delle *ESG policies and guidelines* sui progetti in ambito internazionale.

15.2 Pubblicherete un rapporto annuale specifico sui progetti in Africa Occidentale con dati verificabili e audit indipendenti?

Il Gruppo BF potrà valutare la divulgazione di informazioni ulteriori a quelle comprese nei documenti finanziari e non finanziari consolidati di gruppo.

15.3 Quali meccanismi di reclamo e partecipazione saranno messi a disposizione delle comunità locali per segnalare impatti negativi o violazioni degli accordi?

Il Gruppo BF dispone di canali di segnalazione (whistleblowing) per le proprie società. Il gruppo implementerà tutto quanto previsto nel rispetto della normativa locale per poter operare all'interno del paese.

16. Algeria

16.1 Riguardo al progetto in Algeria, BF può confermare se ci sia o meno un coinvolgimento diretto del governo?

Il progetto in Algeria è sviluppato in partenariato con istituzioni governative algerine. BF International ha sottoscritto un accordo di partenariato con il Fondo Nazionale di Investimento, braccio finanziario del Governo algerino, e la concessione dei terreni è stata formalizzata con il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale algerino.



16.2 E' possibile rendere pubblico il contratto che regola il progetto, per capire se effettivamente c'è un coinvolgimento diretto del governo oppure no?

Il coinvolgimento delle istituzioni governative algerine è già stato reso noto, anche in occasione delle cerimonie ufficiali di sottoscrizione e di consegna della concessione. I testi contrattuali disciplinano rapporti con controparti istituzionali e non sono divulgabili.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Ferrara

Firmato Andrea De Costa

Milano, 12/6/2026

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.